

ACQUE DI SCARICO

D. Lgs. 11.05.1999 n.152

PREMESSA

Il decreto legislativo n.152/99 disciplina la gestione degli scarichi delle acque reflue derivanti da insediamenti industriali, artigianali, commerciali e abitativi per una tutela del patrimonio idrico più incisiva.

La succitata normativa derivante da una direttiva europea supera i riferimenti della precedente "Legge Merli" (L. 319/76); il legislatore ha ritenuto quindi necessario tutelare l'inquinamento delle acque imponendo dei nuovi valori limite alle acque reflue che recapitano nell'ambiente.

DEFINIZIONI

Per scarico si definisce qualsiasi immissione diretta tramite condotte di acque reflue liquide, semi liquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e nelle reti fognarie, indipendentemente dalla loro natura inquinante e dalla loro preventiva depurazione.

- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione, diverse dalle acque reflue domestiche e meteoriche
- acque reflue domestiche: scarichi provenienti da abitazioni e comunque derivanti da metabolismo umano (bagni - cucine) o da attività domestiche; sono tali quindi anche gli scarichi da servizi igienici di insediamenti industriali e artigianali scaricati separatamente dai reflui di produzione.
- acque reflue assimilate alle domestiche: scarichi aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla Legge Regionale 15.05.2002 n.13 all'art.26: scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali; gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione, pernottamento e lavanderia interna; gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona.

AUTORIZZAZIONI

La disciplina degli scarichi presuppone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati

L'autorizzazione va quindi richiesta per:

- nuovi scarichi;
- insediamenti che hanno cambiato ubicazione;
- insediamenti che hanno subito ampliamenti o modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico.

- acque reflue industriali:
 - scarico in pubblica fognatura: la richiesta va presentata al Comune.
 - scarico fuori fognatura: la richiesta va presentata alla Provincia.
- acque reflue domestiche e assimilate:
 - scarico in pubblica fognatura: a norma del vigente Regolamento di Fognatura non necessita di apposita autorizzazione, deve però rispettare quanto previsto dal succitato regolamento.
 - scarico fuori fognatura: la richiesta va presentata al Comune che provvederà alla trasmissione della pratica all'ARPA di Udine per l'espressione del parere di competenza.

A norma dell'art.22 della L.R. 26.02.2001 n.7 la concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n.152/99.

La durata dell'autorizzazione di cui sopra è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.